



REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE (NAVIGAZIONE MARITTIMA)

Art. 167

Vigilanza sulle compagnie

Rubrica del testo originario: le versioni successive pubblicate su Normattiva non la riportano.

L'autorita' preposta alla disciplina del lavoro portuale, oltre ad esercitare i poteri ad essa riconosciuti dall'articolo 142, cura l'osservanza, da parte delle compagnie, delle disposizioni del codice e del regolamento.

Versione in vigore dal 21 aprile 1952 secondo Normattiva, non più in vigore dal 28 agosto 1994 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 21 aprile 1952

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/regolamento-per-l-esecuzione-del-codice-della-navigazione-navigazione/art-167-vigilanza-sulle-compagnie/versione/0>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it